

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Ex art. 410 – 411 c.p.c

Oggi 28/03/2018, in Chirignago Venezia, presso gli studi Professionali Soges

Tra

- COSTA CATERINA: CSTCRN63D48L736Y nata a Venezia l'8/04/1963;
- LIBERA ANNABELLA: LBRNBL70M61L736U nata a Venezia il 21/08/1970;
- BRUNO SALVATORA: BRNSVT74R50L484A nata a Ugento (LE) il 10/10/1974;
- CASADIO TIZIANA: CSDTZN56M43F205A nata a Milano il 3/08/1956.

Tutte denominate "lavoratrici", con il sig. Polo Pietro Uilfpl conciliatore


E

Infinity Service Srl con sede legale in Roma (Rm) Viale Trastevere 173, Partita iva e Codice fiscale 13812721002, rappresentata dal Dott. Luca Scalabrin C.d.L.

Il Conciliatore, accertata l'identità delle parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la questione in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli artt. 2113 comma 4 c.c., 410 comma 1 e art. 411 c.p.c. Il Conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole ed alla definitiva composizione della controversia insorta tra le parti.

Premesso che

- Le lavoratrici sono tutte dipendenti della società Infinity Service Srl;
- La società chiuderà ogni attività gestita alla fine del mese di marzo;
- Sono, nel frattempo, maturate le condizioni per il riconoscimento di una complessiva maggiore tutela delle lavoratrici di cui sopra, per una ricollocazione lavorativa;
- Le lavoratrici hanno manifestato la volontà di dimettersi per poter nel contempo svolgere attività lavorativa con altra società.



tutto quanto sopra premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

A) Al fine di limitare l'impatto sociale ed occupazionale derivante dalla cessazione dell'attività di Infinity Service Srl, le lavoratrici verranno ricollocate con contratto a tempo determinato, verso altra Società compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della stessa alle seguenti condizioni:

- 1) conservazione della sede di lavoro;
- 2) mantenimento della retribuzione annua lorda (RAL) nella misura di quanto corrisposto da Infinity Service Srl al momento della cessazione del rapporto;
- 3) compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive presenti verranno mantenuti gli inquadramenti e le professionalità possedute dalle lavoratrici di cui sopra.
- 4) Mancato svolgimento del periodo di prova nella società di destinazione.


A fronte della ricollocazione presso la società Cordusio Servizi s.c.p.a. dove il rapporto di lavoro continuerà con continuità, ferme tutte le spettanze di legge e di contratto, le lavoratrici di cui sopra si dimettono in data 31 marzo 2018, per essere riassunte in data 1 aprile 2018 nella predetta società, con contratto a tempo determinato 18 ore settimanali e scadente il 30/06/2020.

B) Infinity Service Srl oltre ad accettare le dimissioni delle lavoratrici senza penale alcuna, al fine di incentivare la risoluzione non contenziosa del rapporto di lavoro, s'impegna a corrispondere alle lavoratrici in premessa, che accettano, la somma lorda di euro 100,00 (cento/00), di cui all'art. 12, comma 4, lettera b, legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314 (di seguito "incentivo"). L'incentivo, corrisposto a titolo di integrazione del Trattamento di Fine Rapporto, è soggetto a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 917 del 1986. Il pagamento dovrà eseguirsi a mezzo bonifico bancario alle medesime coordinate bancarie di cui al rapporto di lavoro, insieme al TFR.

C) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto e con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto B) dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessa e/o dipendente dal pregresso rapporto di lavoro. In ogni caso, le lavoratrici, con la percezione dell'importo di cui al punto precedente del presente atto, rinunciano espressamente ad ogni possibile domanda comunque relativa, conseguentemente od anche solo occasionata dal rapporto di lavoro intercorso e/o dalla cessazione. In particolare, le predette lavoratrici rinunciano espressamente a qualsivoglia diritto, pretesa e/o altra posizione giuridica attiva (anche di mera aspettativa) comunque connessa e/o dipendente dal pregresso rapporto di lavoro e/o dalla cessazione dello stesso come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, differenze retributive di qualsiasi genere e natura compresi stipendi arretrati, ratei di mensilità aggiuntive relativi agli anni precedenti a quello in corso, indennità per trasferte e missioni, indennità di altro genere, premi, una tantum, rimborsi spese, benefits di qualunque natura o corrispondente valore economico, danni da dequalificazione, biologici, esistenziali, alla vita di relazione e all'immagine, da mobbing e comunque ogni risarcimento ex artt. 2043 c.c. e ad ogni altra indennità e/o nulla escluso. Infinity Service Srl accetta le rinunce. Infinity Service Srl dichiara a sua volta di non avere null'altro a pretendere dalle lavoratrici per qualsivoglia titolo, ragione o causa.

Il Conciliatore, Polo Pietro, dà atto che le parti hanno raggiunto un accordo e dichiara definita la vertenza.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai fini di cui all'art. 2113 e degli artt. 410 e 411, ult. comma, cod. proc. civ.


Per la Infinty Service Srl
Dott. Luca Scalabrin C.d.L.

UIIFPL
Polo Pietro



Le lavoratrici

Luca Scalabrin

Bruno Salvatore

Luca Scalabrin

Luca Scalabrin